



COMUNE DI BORNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Codice Ente **10272**

DELIBERAZIONE N. 16

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **STRAORDINARIA** di **PRIMA** convocazione – seduta **PUBBLICA**

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **SEDICI** del mese di **GIUGNO** alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTE	ASSENTE
RIVADOSSI MATTEO	SINDACO	X	
COMINOTTI BETTY	VICE-SINDACO	X	
MIOROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
TOGNALI GESSICA	CONSIGLIERE	X	
POMA FEDERICO	CONSIGLIERE		X
RE LUCA	CONSIGLIERE		X
BACHRATA' ADRIANA	CONSIGLIERE	X	
MARTINELLI MARCO	CONSIGLIERE	X	
RIVADOSSI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
BUZZI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GALBARDI LEONE	CONSIGLIERE		X

Totali Presenti **8**

Totali Assenti **3**

Partecipa il Segretario Comunale **DR. LUCA BASSANESI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale, svolgendo le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, e dallo Statuto, il Sig. **MATTEO RIVADOSSI** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.](#)

documento firmato digitalmente da **MATTEO RIVADOSSI, LUCA BASSANESI** e stampato il giorno 20/06/2026 da Viola Gheza.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 16.06.2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), abrogato dalla Legge n. 160/2019, ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la disciplina inerente la Tassa sui rifiuti (TARI), contenuta nell'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;

VISTI, in particolare, i commi da 650 a 683 dell'art. 1 della citata Legge n. 147/2013 che recano la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), qui di seguito riportati:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (comma 650);

- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 (comma 651);

- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/C E del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità media ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione di coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato Decreto, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il Comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione (comma 652);

- a partire dall'anno 2018 nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653);

- in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);

- ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è riconosciuta la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668);
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe:

- deve essere assicurata, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 654);
- ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, è riconosciuta la facoltà di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (comma 668);
- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (comma 683);

PRESO ATTO delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), a cui l'articolo 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, l'articolo 14, comma 2, della Legge n. 118/2022 ed il Decreto Legislativo n. 201/2002, hanno attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, da esercitarsi con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità medesima e già esercitati negli altri settori di competenza:

- deliberazione n. 355/2025/R/Rif del 29.07.2025 ad oggetto: *“Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57bis del Decreto Legge n. 124/2019 e del D.P.C.M. 21.01.2025, n. 24 e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/ID”*;
- deliberazione n. 374/2025/R/Rif del 29.07.2025 ad oggetto: *“Completamento della regolazione della qualità tecnica del settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/Rif”*;
- deliberazione n. 396/2025/R/RIF del 05.08.2025 ad oggetto: *“Approvazione del testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria gli utenti”*;
- deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 ad oggetto: *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026/2029”*, recante disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono per le annualità 2026/2029;

VISTO il Piano economico-finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da MATTEO RIVADOSSI, LUCA BASSANESI e stampato il giorno 20/06/2026 da Viola Gheza.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DATO ATTO che, la formale approvazione del Piano economico-finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2026;

RILEVATO che, dal Piano economico- finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2026/2029, si evince un costo complessivo di gestione per l'anno 2026, di Euro 582.031,00 al quale si applicano le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, determinando un totale delle entrate tariffarie di Euro 573.438,00 composto da una parte variabile pari ad Euro 325.002,00 e una parte fissa pari ad Euro 248.436,00, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l'anno 2026 secondo il metodo MTR-3, approvato con deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025;

VISTA la proposta delle tariffe per la Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del citato Piano economico-finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle deliberazioni di ARERA, che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la suindicata documentazione meritevole di approvazione;

RILEVATO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

PRECISATO:

- che la Tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, l'I.V.A. sui costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e nè costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;
- che la tariffa copre tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è stato ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- l'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, il quale prevede le aliquote ed i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i Regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ed al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;

- l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17.05.2020, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2022, n. 91, il quale prevede che, nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione delle tariffe sul prelievo dei rifiuti, dei Regolamenti e dei Piani finanziari TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021, con il quale vengono approvate le specifiche tecniche per l'invio delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni tramite il Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

- la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 7/DF del 21.09.2021, con la quale si specifica che l'obbligo di trasmissione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie nel formato elettronico definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20.07.2021 deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno di imposta 2022;

- l'art. 3, comma 5quinques, del Decreto Legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25.02.2022, n. 15, secondo cui, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i Regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, Dr.ssa Viola Gheza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) di **approvare**, per l'anno 2026, le tariffe per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), secondo i prospetti che allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di **dare atto** che le suindicate tariffe entrano in vigore dal 01.01.2026 a condizione che la presente deliberazione venga inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro i termini indicati nella normativa meglio descritta in premessa;
- 3) di **fissare** la scadenza delle due rate di pagamento della TARI al 31.07.2026 per l'acconto e al 30.11.2026 per il saldo;
- 4) di **dare atto** che per quanto non disciplinato con il presente atto si rinvia al Regolamento per l'applicazione detta Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.04.2024, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) di **inviare** la presente deliberazione per via telematica mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i termini meglio descritti in premessa;
- 6) di **dare atto** del parere espresso in premessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. **08**, contrari ed astenuti nessuno espressi per alzata di mano da n. 08 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
MATTEO RIVADOSSI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCA BASSANESI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto.